



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2016, le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

Tione di Trento, 20 marzo 2020

Prot. N. 3137 – 21.7

OGGETTO: Disposizioni per il funzionamento del Comitato Esecutivo in modalità a distanza.

IL PRESIDENTE

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri dd. 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 22 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 24 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;



Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 28 febbraio 2020, recante «Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 3 marzo 2020, recante «Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Viste le Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 04.03.2020) dd. 5 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 6 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni organizzative relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Viste le Linee guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 08.03.2020 e DPCM 09.03.2020) dd. 11.03.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 12 marzo 2020, recante «Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 15 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, relative alla chiusura dei cantieri»;

Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18 e ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni succitate ed in particolare all'art. 73, comma 1 che prevede che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 i consigli dei comuni e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 (art. 137 della L.R. 2/2018 nell'ordinamento regionale) nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 18 marzo 2020, dove al punto B) si precisa che “per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19, le sedute degli organi collegiali degli enti locali del territorio provinciale possono svolgersi in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi. E' in ogni caso necessario assicurare l'identificazione dei partecipanti, la pubblicità e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario comunale”;

Visto lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Considerato che occorre predisporre gli strumenti opportuni per far fronte alle esigenze di governo della Comunità, anche in situazioni emergenziali e comunque in contesti incoerenti con la necessaria tempestività dell'azione amministrativa, situazioni e contesti che possono frapporre ostacoli alla presenza fisica del Presidente o degli Assessori durante i lavori del Comitato Esecutivo;

Preso atto, inoltre, della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020 e delle Ordinanze del Presidente della Provincia, in particolare dell'ordinanza dd. 12.03.2020 punto 8., anche attraverso la riduzione quantitativa delle riunioni istituzionali o tenendo le medesime, quando possibile, in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo esecutivo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo degli uffici della Comunità, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

- venga considerato quale luogo virtuale di svolgimento della riunione la sede dell'Ente;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

D E C R E T A

1. di fissare, per le motivazioni in premessa esposte, i criteri di trasparenza e tracciabilità di seguito esposti nel rispetto dei quali il Comitato Esecutivo può riunirsi approvando quindi il seguente disciplinare:

a. La partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

b. La seduta del Comitato può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni

strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

c. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione palese. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

d. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Comitato si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

e. Qualora la riunione del Comitato sia tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta presso la sede dell'Ente.

f. La verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori del Comitato e di assistenza del segretario verbalizzante.

2. che il presente provvedimento è efficace dalla data odierna e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatta salva la possibilità per il Comitato Esecutivo di disciplinare in via definitiva e non emergenziale la modalità di effettuazione delle sedute in videoconferenza;
3. che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato a tutto il personale dipendente, al Comitato Esecutivo ed al Consiglio di Comunità;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo telematico per dieci giorni.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).